



Consiglio Regionale della Puglia


2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Il Presidente

Ba, li 26/10/95

Prot. n. 1128



Sig. Presidente
Consiglio regionale
S E D E

Oggetto Disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 aprile 1988, n. 14 concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'".

Si trasmettono, per la iscrizione all'O.D.G. del Consiglio Regionale gli atti adottati da questa Commissione nella seduta dell' 11/10/95

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(DOTT. SSA PORZIA LANDOLFI)



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

1

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 4 DELL' 11/10/95

- 1-La II Commissione ha esaminato nella seduta dell' 11/10/95 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale: Disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26/4/1988, n.14 concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'".

- 2-Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

- 3-La II Commissione, altresì, ha espresso parere favorevole all'unanimità sugli artt. 1, 2, 4 e 5.
Ha espresso parere favorevole a maggioranza con il voto contrario di Tateo sull'art.3.

- 4- La presente decisione è stata adottata a maggioranza con l'astensione di Tateo.

- 5- La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario Basurto.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

2.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 4/P del 26 ottobre 1995

Numero totale componenti: 13

All'apertura dei lavori sono presenti 11 Commisari.

1. La I Commissione ha esaminato nelle seduta del 26 ottobre 1995 il seguente provvedimento trasmesso dalla II Commissione consiliare permanente il 13 ottobre 1995 per il parere ex art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale:

Disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 aprile 1988, n.14 concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione ha espresso parere finanziario favorevole .
3. Sulla presente decisione è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Di Donna, Basurto, Festinante, Marmo, Ostillio, Tarquinio.

di astensione:

contrario: Dipietrangelo, Introna,.

RESPONSABILE I COMMISSIONE
(dott. Giuliano Aquaro)

PRESIDENTE I COMMISSIONE
(Avv. Giuseppe DI DONNA)



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

3

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

Su proposta dell'Assessore protempore alla Protezione Civile, la Giunta regionale in data 20/12/94 approvava il D.D.L. "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24 aprile 1988, n.14, concernente "Organizzazione della Funzione Regionale di Protezione Civile", il Consiglio Regionale lo approvava in data 8/3/95.

Il Governo, rinviava il D.D.L. in parola, ad un nuovo esame del Consiglio, osservando esclusivamente l'art. 4 e non formulava osservazioni sui primi tre articoli.

Si eccepiva un generico rinvio ad un apposito capitolo del bilancio 1995 per la copertura degli oneri per altro non quantificati. Tutto limitato alla norma finanziaria.

Preso atto di quanto osservato dal Governo, l'art. 4 della predetta legge veniva così riformulato: "L'onere derivante della presente legge è già stanziato al capitolo 0531040 denominato Funzionamento dell'attività di Protezione Civile del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e del Bilancio pluriennale 1995/97".

L'Ufficio Aula, in data 25/9/95, ha trasmesso alla seconda Commissione, per l'esame in sede referente, il D.D.L., approvato dalla Giunta Regionale con repertorio n.26 del 21/9/1995, che prevede la riformulazione dell'art. 4, rinviato dal Commissario del Governo. (Accogliendone le osservazioni ad altre modifiche ritenute necessarie ai fini del migliore funzionamento della legge di organizzazione di Protezione Civile).

La modifica più rilevante è costituita dall'introduzione di un Elenco delle Associazioni di volontariato per la Protezione Civile formalizzata nell'art. 5 del disegno di legge, che si sottopone all'attenzione del Consiglio per la sua approvazione.

Il Relatore

(Massimo Basilio)



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

4

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1988,
N.14 CONCERNENTE "ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE".

Art. 1

1. L'art.1 della L.R. 26 aprile 1988, n.14 è così sostituito:

" 1. La Regione è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n.225.

2. La Regione organizza la funzione regionale di protezione civile avvalendosi delle Province, Comuni e Comunità Montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

4. A tal fine, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti Locali, nonché con altri enti, organismi ed associazioni, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile".

Art. 2

1. Il primo comma dell'art.2 della L.R. 26 aprile 1988, n.14 è così modificato:

Al primo alinea va anteposto il seguente alinea:

"- predisposizione e attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art.4 della legge 225/92;"



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

5

2. Nel primo alinea, dopo le parole "piani di protezione civile", vanno inserite le parole "di concorso in emergenza";
3. Nel secondo alinea, dopo le parole "territorio regionale" vanno inserite le parole "attraverso l'impiego del Sistema Informativo Regionale di Protezione Civile, gestito da personale del Settore,";
4. Dopo il quarto alinea vanno aggiunti i seguenti alinea:
 - promozione dell'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
 - promozione e realizzazione di iniziative volte all'informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;
 - rilascio pareri ai sensi degli artt.3 e 4 del D.P.R. 21 settembre 1994, n.613".

Art. 3

1. Dopo l'art.2 della L.R. 26 aprile 1988, n.14, sono inseriti i seguenti:

"Art.2/bis: 1. E' istituito il Comitato regionale di Protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli Enti Locali, nonché di altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

2. Il Comitato è così composto:

- a) Presidente della Giunta regionale o Consigliere regionale delegato che lo presiede;
- b) Commissario di Governo o suo delegato;
- c) Prefetti delle province pugliesi o loro delegati;
- d) Comandante della Regione Militare meridionale o suo delegato;
- e) Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o loro delegati;
- f) Presidente regionale dell'ANCI, o suo delegato, e cinque sindaci in rappresentanza dei Comuni della Puglia, indicati dalla stessa ANCI;
- g) Presidente regionale dell'UNCCEM;
- h) Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco;
- i) Responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato;
- l) Presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana;
- m) Rappresentante del C.A.I. regionale;



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

6

- n) 3 Rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale designati dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, tra quelle maggiormente rappresentative, tenendo conto anche del numero dei Soci;
- o) dirigente del Settore regionale di Protezione Civile.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni.

Art.2 ter: 1. La Regione riconosce la funzione del volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale in conformità con i principi stabiliti dalla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n.266 e della legge 24 febbraio 1992, n.225.

2. E' previsto l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei seguenti campi di attività di interesse regionale:

- attività conoscitive volte allo studio del territorio e dell'ambiente, finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio esistenti e delle loro cause, compreso il censimento delle risorse umane e strumentali, disponibili sul territorio regionale;
- attività previsionali e preventive volte alla predisposizione di misure atte a ridurre o eliminare i rischi attraverso il controllo, il monitoraggio del territorio e la elaborazione di specifici piani di intervento;
- attività formative ed informative volte a sensibilizzare ed educare il cittadino anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sulle tematiche di interesse per la protezione civile.

3. L'impiego nelle attività di cui al comma precedente, da parte della Regione Puglia, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte al registro generale regionale, è regolato da convenzioni stipulate nei termini di cui all'art.5 della L.R. 16 marzo 1994, n.11".



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

74

Art. 4

1. Il primo comma dell'art.3 della L.R. 26 aprile 1988 è sostituito dal seguente:

"1. L'onere derivante dalla presente legge è già stanziato al Cap.0531040 denominato Funzionamento dell'attività di Protezione civile del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-97".

Art. 5

Volontariato

E' istituito "Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile".

Possono essere iscritte nell'Elenco le Associazioni di volontariato formalmente costituite:

- già facenti parte del Registro Regionale istituito ai sensi della L.R. 16/3/1994, n.11;

- che prevedono esplicitamente nello statuto le finalità riconducibili a quelle disciplinate dalla L. 24/2/92, n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile".

Possono chiedere l'iscrizione nell' "Elenco Regionale di Protezione Civile" quelle Associazioni che presentino domanda entro il 30 settembre di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:

- copia autentica dello Statuto sociale;

- copia autentica dell'elenco dei Soci;

- certificazione delle Autorità competenti a dimostrazione degli interventi di protezione civile effettivamente svolti;

- informativa sulla dotazione di eventuali mezzi e strutture possedute o in uso.

L'Elenco regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile è aggiornato annualmente.